

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc tenutasi all'udienza del 19.4.11 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 138 del ruolo generale degli affari contenziosi

dell'anno 2010

e vertente tra

A.A.

con l'avv. (omissis)- **opponente**

N. spa

col proc. dom. avv. (omissis)

**- opposta -**

**Oggetto:** opposizione a d.i. n. 2509 del 1.12.09

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1 – Sull'eccezione di incompetenza territoriale questo giudice ha già pronunciato – rigettandola – con ordinanza in data 13.1.11, sicché non vi è luogo a nuovamente provvedere sulla questione in questa sede.

2 – Quanto al merito dell'opposizione va in primo luogo ribadito che, come già evidenziato nell'ordinanza in data 13.1.11, l'opponente sia nell'atto di opposizione, sia nella prima memoria ex art 183, c. 6 cpc (quindi entro il termine stabilito per la definizione del *thema decidendum*, ossia delle

questioni controverse ed oggetto di contestazione, in relazione alle quali dovranno poi univocamente vertere le richieste istruttorie delle parti di cui alla seconda e terza memoria ex art 183, c. 6 cpc: cfr Trib. Roma 27.1.2011) non ha mai contestato di avere effettivamente ricevuto la merce di cui alle n. 22 fatture azionate monitoriamente, né di averla ricevuta in ritardo.

Ai sensi dell'art 115 cpc l'effettiva e tempestiva consegna della merce oggetto delle suddette fatture deve ritenersi, quindi, circostanza non contestata.

3 - Nell'atto di opposizione l'A. aveva invece espressamente eccepito di aver già provveduto a pagamenti parziali in relazione alla pretesa creditoria azionata monitoriamente. E proprio in relazione a detta circostanza, rispetto alla quale l'onere probatorio (trattandosi di fatto estintivo) gravava ovviamente sull'opponente ai sensi dell'art. 2697, c. 2 cc, e stata svolta l'istruttoria orale richiesta delle parti.

Ebbene, all'esito delle prove orali è risultato indiscutibilmente dimostrato che l'opponente ha in realtà ommesso totalmente di adempiere all'obbligazione assunta ed oggetto di ingiunzione, senza provvedere ad alcun pagamento, neppure parziale.

In primo luogo B. N., legale rappresentante della società opposta, in risposta all'interrogatorio formale ha negato l'intervenuta estinzione, anche solo parziale, del credito ingiunto, ribadendo invece che l'A. non aveva effettuato alcun pagamento.

Peraltro la totale inadempienza dell'A. è stata attestata non solo dalla teste F. introdotta dall'opposta (addetta alla registrazione dei pagamenti da parte dei clienti, la quale ha affermato di aver verificato prima dell'udienza che in relazione alle prestazioni per cui è causa non era intervenuto alcun

pagamento da parte dell'A., ribadendo quindi che l'importo dovuto ammontava alla somma di euro 28.310,99 ingiunta monitoriamente), ma addirittura dal teste C. introdotto dall'opponente a comprova degli avvenuti pagamenti parziali (invero detto teste, in qualità di agente di commercio della N. spa per la Sicilia, aveva curato gli ordinativi e le forniture per cui è causa a favore dell'opponente ed ha affermato che l'opponente gli risultava essere totalmente inadempiente rispetto al pagamento).

Pertanto in difetto di prova dell'avvenuto pagamento, quantomeno parziale, del credito ingiunto (ed, anzi, a fronte addirittura dell'acquisizione della

piena prova della totale inadempienza dell'A.) l'opposizione deve essere totalmente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 5.038,00, di cui euro 38,00 per spese, euro 1.000,00 per diritti ed euro 4.000,00 per onorario, oltre iva e cpa.

4 - All'esito del giudizio appare del tutto evidente che l'opposizione era assolutamente defatigatoria e strumentale al fine di procrastinare il più possibile il momento del dovuto pagamento.

L'opponente ha formulato un'eccezione di parziale estinzione del credito totalmente infondata e smentita dallo stesso teste da lui introdotto per provare la circostanza (teste che, peraltro, è dovuto venire sin da Catania a Mantova per deporre in udienza).

Deve pertanto ritenersi che l'opponente abbia resistito alla pretesa creditoria dell'opposta con assoluta malafede, sicché si giustifica pienamente la condanna dello stesso alla corresponsione alla controparte, a titolo di

sanzione per il predetto comportamento, di una somma di denaro ex art 96, c. 3 cpc.

5 - Detta somma, tenuto conto dell'entità del ritardo nell'accertamento e riconoscimento definitivo del credito dell'opposta che l'ingiustificata iniziativa processuale dell'opponente ha determinato (quasi un anno e mezzo), dell'intensità dell'elemento soggettivo che ha contraddistinto l'infondata iniziativa processuale dell'opponente (evidentemente dolosamente preordinata a ritardare il più possibile il pagamento, come peraltro comprovato anche dal fatto che il difensore dell'opponente non è neppure comparso all'odierna udienza di discussione, abbandonando di fatto il giudizio) e, da ultimo, anche della considerevole entità del credito rimasto insoddisfatto, può essere equamente determinata nell'importo di euro 3.000,00.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- visto l'art 96, c. 3 cpc, condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 3.000,00;
- condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 5.038,00, oltre spese generali, iva e cpa, a titolo di rimborso delle spese del giudizio di opposizione.

Così deciso in Mantova il 19.4.11

**Il Giudice**

**Dott. Luigi Pagliuca**